



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo in uscita

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	AOSTA
<i>Servizio Affari di Prefettura</i>	LORO SEDI
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	
<i>Centro Elettronico Nazionale</i>	NAPOLI
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - GABINETTO	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA - GABINETTO	ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - GABINETTO	ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE -	ROMA
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - GABINETTO	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA
Via M. Carucci, 71, 00143	

OGGETTO: Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia - Indicazioni alle Autorità Provinciali di P.S. per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle festività di fine anno.

Prefettura Frosinone  
Prot. Ingresso del 12/12/2018  
Numero: **0031804**  
Classifica: 12.12



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
Polizia Amministrativa e Sociale  
Protocollo : 557/PAS/U/017285/XV.H.8  
Data: 10/12/2018 Classifica: XV.H.8





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

## PREMESSA

Allo scopo di indirizzare l'attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione delle prossime festività natalizie e del Capodanno, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di adottare mirate iniziative volte ad orientare gli organi di polizia, affinché sia garantita l'effettività e l'efficacia di tutti gli interventi occorrenti per la tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali illecitamente immessi e, al contempo, sensibilizzare le Autorità locali in vista dell'auspicato, sinergico contributo degli organi amministrativi dipendenti.

Le SS.LL. potranno condividere con i signori Magistrati titolari degli Uffici giudiziari le informazioni relative alle precauzioni necessarie per la prevenzione degli infortuni e disastri, in relazione alla custodia dei materiali pirotecnici oggetto di eventuali sequestri, a mente di quanto indicato al successivo punto D).

Al riguardo si segnala che, come di consueto, la raccolta dei dati di sintesi, di seguito richiesti, continuerà ad essere effettuata, in tempo reale, mediante la dedicata procedura informatizzata R.I.S.E.C. (Raccolta Informatizzata Servizi di Capodanno), alla quale è possibile accedere mediante rete multimediale (indirizzo <https://upas.cen.poliziadistato.it>, selezionando nel menù orizzontale dei servizi la voce *capodanno*).

Le Questure, previe intese con i competenti Comandi territoriali, avranno cura di raccogliere, analizzare ed inserire anche i risultati dei servizi e delle operazioni svolte dalle altre Forze dell'ordine nei rispettivi territori, e trasmetteranno, improrogabilmente entro le ore 18,00 del 27 dicembre, i dati concernenti i sequestri effettuati, fino a quella data, di materiali pirotecnici o comunque di interesse, illecitamente importati, detenuti o fabbricati specificandone la natura, indicando in particolare la quantità dei materiali sequestrati e suddividendo tra sequestri effettuati dalle diverse Forze dell'ordine operanti sul territorio.

Mediante la medesima procedura, si riferirà, altresì, sulla tipologia dei controlli amministrativi effettuati e sulle sanzioni elevate, successivamente all'emanazione della presente circolare.

## A) MATERIALI OGGETTO DEL CONTROLLO

Per una migliore individuazione della tipologia del materiale oggetto di controllo ed allo scopo di agevolare tale attività, nonché quella di comunicazione dei dati, si precisa che, ad oggi, si possono rinvenire sul mercato:

- 1) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1" (CAT.1), "F 2" (CAT. 2), "F3" (CAT. 3), "F4" (CAT. 4), "T1", "T2", "P1", "P2";
- 2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S..



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Per ciascuna delle tipologie dei prodotti sopra indicati, si riepiloga quanto segue.

1) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1" (CAT. 1), "F2" (CAT. 2), "F3" (CAT. 3), "F4" (CAT. 4), "T1", "T2", "P1", "P2".

Come noto, il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 ha dato attuazione alla direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Secondo tale disciplina, gli articoli pirotecnici provvisi della marcatura CE, provenienti da altro Stato, si intendono lecitamente immessi sul mercato, qualora siano oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura competente per territorio da parte dell'importatore.

Il decreto legislativo di recepimento n. 123/2015 stabilisce l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, di fornire tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico.

Va precisato che tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana o in una lingua che l'Autorità è in grado di comprendere, anche se diversa dalla lingua nazionale, così come stabilito dalla "guida blu" inerente l'attuazione della normativa UE sui prodotti a marchio CE realizzata dalla Commissione europea, sui cui contenuti questo Ufficio ha diramato la circolare esplicativa 557/PAS/U/013559/XV.H.MASS(77)SM del 31.08.2016, alla cui lettura si rimanda.

I titolari degli esercizi di minuta vendita, muniti o non di licenza di P.S., qualora non siano importatori o distributori, sono esentati, ex art. 11, comma 6, del citato decreto, dalla tenuta di detta documentazione.

Si ricorda che a decorrere dal 17 ottobre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1 che stabilisce obblighi, ai fini della tracciabilità, in capo ai fabbricanti ed agli importatori di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE. In particolare, ai sensi dell'art. 4, detti operatori economici devono tenere un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, ed il sito di fabbricazione.

Un'adeguata forma di controllo, da adottarsi nella vigilanza degli articoli pirotecnici provvisi della marcatura CE, potrà consistere, oltre che nell'immediato riscontro visivo su forma, dimensione e/o peso, anche nell'accertamento strettamente documentale che dovrà prevedere il confronto tra le informazioni riportate nei documenti rilasciati dagli enti notificati, che devono accompagnare tali prodotti, e quanto riportato nelle etichette apposte sugli stessi.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 123/2015, l'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, la categoria



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Per ciascuna delle tipologie dei prodotti sopra indicati, si riepiloga quanto segue.

1) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1" (CAT. 1), "F2" (CAT. 2), "F3" (CAT. 3), "F4" (CAT. 4), "T1", "T2", "P1", "P2".

Come noto, il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 ha dato attuazione alla direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Secondo tale disciplina, gli articoli pirotecnici provvisi della marcatura CE, provenienti da altro Stato, si intendono lecitamente immessi sul mercato, qualora siano oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura competente per territorio da parte dell'importatore.

Il decreto legislativo di recepimento n. 123/2015 stabilisce l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, di fornire tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico.

Va precisato che tale documentazione deve essere fornita in lingua italiana o in una lingua che l'Autorità è in grado di comprendere, anche se diversa dalla lingua nazionale, così come stabilito dalla "guida blu" inerente l'attuazione della normativa UE sui prodotti a marchio CE realizzata dalla Commissione europea, sui cui contenuti questo Ufficio ha diramato la circolare esplicativa 557/PAS/U/013559/XV.H.MASS(77)SM del 31.08.2016, alla cui lettura si rimanda.

I titolari degli esercizi di minuta vendita, muniti o non di licenza di P.S., qualora non siano importatori o distributori, sono esentati, ex art. 11, comma 6, del citato decreto, dalla tenuta di detta documentazione.

Si ricorda che a decorrere dal 17 ottobre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1 che stabilisce obblighi, ai fini della tracciabilità, in capo ai fabbricanti ed agli importatori di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE. In particolare, ai sensi dell'art. 4, detti operatori economici devono tenere un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, ed il sito di fabbricazione.

Un'adeguata forma di controllo, da adottarsi nella vigilanza degli articoli pirotecnici provvisi della marcatura CE, potrà consistere, oltre che nell'immediato riscontro visivo su forma, dimensione e/o peso, anche nell'accertamento strettamente documentale che dovrà prevedere il confronto tra le informazioni riportate nei documenti rilasciati dagli enti notificati, che devono accompagnare tali prodotti, e quanto riportato nelle etichette apposte sugli stessi.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 123/2015, l'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, la categoria



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).

All'indirizzo <https://upas.cen.poliziadistato.it>, selezionando nel menù verticale la dicitura "CE del tipo", è possibile reperire ulteriori informazioni in merito, accedendo al file denominato "istruzioni per la vigilanza dei pirotecnici marcati CE".

Si ricorda, infine, che le categorie previste dalla direttiva 2013/29/UE – "F1", "F2", "F3", "F4", "T1", "T2", "P1" e "P2" – possono essere assegnate solo da un organismo notificato e sono riportate nel certificato che il medesimo ente rilascia.

In proposito, si richiamano le indicazioni di cui all'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011 - c.d. "tabelle di equiparazione" - come modificato dai decreti del Ministro dell'Interno del 3 aprile 2012 e del 4 giugno 2014, che consentono di equiparare - al fine di individuare i corretti siti di deposito dei soli prodotti marcati CE - le categorie assegnate dall'organismo notificato alle categorie italiane previste dall'art. 82 Reg. T.U.L.P.S..

## 2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S.

L'applicazione dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 123/2015, ha fatto decadere, alla data del 04 luglio 2017, la validità dei provvedimenti di riconoscimento e classificazione rilasciati dal Ministero dell'Interno, ex art. 53 del T.U.L.P.S. e, pertanto, dal 5 luglio 2017 è vietata la fabbricazione, detenzione e immissione sul mercato di tutti gli articoli pirotecnici muniti di autorizzazione nazionale ex art. 53 T.U.L.P.S.

Possono trovarsi sul mercato solo quei prodotti di IV e V categoria riconosciuti e classificati da questo Ministero ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., che esulano dal campo di applicazione della d. lgs. 123/2015.

Tra questi, particolare menzione va fatta per i fuochi artificiali, riconosciuti e classificati ai sensi dell'art. 53 T.U.L.P.S., che sono prodotti dai fabbricanti **per uso proprio** e cioè quelli che, muniti di etichetta, sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale per spettacoli eseguiti direttamente dal fabbricante medesimo o da dipendenti della sua azienda (*cf. art. 1, comma 2, lettera g) del citato d. lgs. 123/2015*). Tali manufatti possono essere presenti, soltanto, nei depositi annessi alle fabbriche e possono essere trasportati, previo ottenimento della prescritta licenza prefettizia, unicamente da tali depositi verso i siti di sparo autorizzati ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. Ogni altro utilizzo, diverso da quello indicato, è vietato e sanzionabile a norma di legge.

Per completezza si rammenta che, sempre ai sensi del citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo 123/2015, oltre ai già richiamati fuochi d'artificio prodotti ed usati in proprio dai fabbricanti negli spettacoli autorizzati, continuano a mantenere la loro validità, anche dopo il 4 luglio 2017, i provvedimenti ex art. 53 del T.U.L.P.S., per:

- gli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- gli articoli pirotecnici per l'equipaggiamento rientranti nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 (segnali da soccorso per l'equipaggiamento marittimo, facilmente individuabili per avere impressi in etichetta il simbolo del timone);
- gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
- gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici.

Tali prodotti – parimenti sprovvisti di marchio CE e non classificabili secondo le categorie europee – possono essere lecitamente detenuti (e quindi rinvenuti in sede di controlli) presso i depositi autorizzati, a condizione che siano provvisti, naturalmente, del citato provvedimento di riconoscimento ex art. 53 T.U.L.P.S.

Come chiarito nelle circolari n. 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006 e n. 557/P.A.S.945.XV.H.MASS(53) datata 8 marzo 2008, si rammenta la necessità che l'etichettatura di tali prodotti assicuri la pronta individuazione della loro natura, l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione, nonché le relative complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso.

## **B) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S.**

Appare opportuno ricordare che l'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno 16 agosto 2016, ha apportato modificazioni agli articoli 1 e 3 del capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Al riguardo, è stata diramata la relativa circolare esplicativa n. 557/PAS/015805/XV.H.MASS(77)BIS del 14 ottobre 2016 con la quale si è evidenziato che negli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di p.s., in accordo alle modalità stabilite nel decreto in argomento, non possono essere detenute polveri da mina, alcune tipologie di razzi e petardi e gli articoli pirotecnici della IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche.

Tale provvedimento trae origine dalla necessità di ridurre la possibilità che i razzi ed i petardi con maggiore potenzialità offensiva possano essere destinati all'illecita commercializzazione, prevedendo, per gli stessi, una "tracciabilità" realizzata mediante l'espressa dichiarazione da parte del pirotecnico della quantità di razzi e petardi che intende impiegare in uno spettacolo autorizzato ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.. L'indicazione delle medesime quantità dovrà essere riportata nel nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore e nella licenza di trasporto emessa dal Prefetto.

In sintesi, oltre alle limitazioni per i citati razzi e petardi, l'innovazione normativa comporta che qualsiasi prodotto marcato "CE" delle categorie F4, P2 o T2, destinato a persone con conoscenze specialistiche - qualora rientrante nella IV categoria secondo le citate "tabelle di equiparazione" - non può essere detenuto e venduto negli esercizi di minuta vendita.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Si confronti, in proposito, il seguente prospetto esemplificativo:

Categoria europea	Destinazione d'uso	Categoria equiparata ex art. 82 Reg. TULPS	Possibilità di detenzione nelle minute vendite
F4	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	IV	NO
P2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora IV	NO
T2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora IV	NO
T2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora VC	SI
T2	RISERVATO A PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE	qualora VD	SI

Il venditore, verificati i titoli ed i documenti necessari per l'acquisto, è tenuto ad annotare compiutamente gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S., nelle modalità di cui all'art. 108 del relativo regolamento.

Le disposizioni di cui all'art. 55 T.U.L.P.S. non si applicano ai soli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alle Categorie "F1", "F2", "T1" e "P1" ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.

## C) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NON MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI)

Con l'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, di modifica dell'art. 6 del D.M. 9 agosto 2011, sono stati determinati i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia dei prodotti vendibili presso gli esercizi **commerciali non muniti della licenza di P.S.** ex art. 47 T.U.L.P.S. e Capitolo VI dell'Allegato B al citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, (quali, ad esempio, i tabaccai, le cartolerie, i supermercati, ecc.).

In particolare, alla luce del recente divieto di commercializzazione della grande parte degli articoli pirotecnici classificati e riconosciuti dal T.U.L.P.S., in tali esercizi di vendita è consentita la detenzione e la vendita di complessivi kg 50 netti di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei soli seguenti articoli pirotecnici marcati CE, appartenenti alle categorie europee F1, P1 (limitatamente alla tipologia "prodotti da gioco"), F2 e T1 (con le eccezioni di seguito riportate):



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

1. articoli pirotecnici della categoria **F1**;
2. articoli pirotecnici della categoria **PI** della tipologia di prodotti da gioco;
3. articoli pirotecnici della **F2**, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
  - 3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
    - petardi
    - petardi flash
    - doppio petardo
    - petardo saltellante
    - loro batterie e combinazioni;
  - 3.2) artifici del tipo:
    - sbruffo
    - mini razzetto
    - razzo
    - candela romana
    - tubi di lancio (tubi monogetto)
    - loro batterie e combinazioni;
4. articoli pirotecnici appartenenti alla categoria **T1**, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
  - 4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
  - 4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
  - 4.3) bengala a bastoncino;
  - 4.4) carrettila: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante  $\leq$  mg 150;
  - 4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
  - 4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante  $\leq$  mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
  - 4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
  - 4.8) dispositivi lancia coriandoli;
  - 4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250.

I sopraindicati prodotti corrispondono alla V categoria, gruppo "D" o "E" di cui all'art. 82 Reg. T.U.L.P.S. (cfr. "tabelle di equiparazione" di cui al citato Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011 e successive modifiche).

Si segnala, inoltre, che è possibile detenere, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti dei sopraindicati articoli pirotecnici marcati CE, purché conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce, oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione a fuoco e ci sia una distribuzione pari a 3,5 kg per m<sup>3</sup>. Per le attività commerciali non soggette a certificato prevenzione incendi, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

l'accesso allo stesso, che può avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.

Gli **ambulanti**, a loro volta, e sempre in funzione dell'applicazione del citato art. 34, comma 4, del decreto legislativo 123/2015, possono vendere la stessa tipologia di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE sopra elencata, con la limitazione dei quantitativi a 50 kg da esporre al pubblico. Per definizione, infatti, non possono disporre di locali deposito dove poter stipare altro materiale.

## D) MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO – CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Gli eventuali artifici oggetto di sequestro dovranno essere affidati in giudiziale custodia esclusivamente ai titolari di locali, civili o militari, autorizzati al deposito di manufatti esplosivi di IV e V categoria, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle relative licenze. Ulteriori speciali cautele, con riguardo alla loro maggiore pericolosità oggettiva, saranno poste per i prodotti non riconosciuti.

Particolare cura dovrà essere posta nell'evidenziare alla competente Autorità giudiziaria l'esigenza, a tutela della sicurezza ed utilizzabilità commerciale dei depositi nella disponibilità del custode giudiziale, di procedere, nei tempi più ristretti consentiti dalle esigenze giudiziali e comunque non oltre la data di scadenza del prodotto, se indicata in etichetta, alla destinazione definitiva della massa degli artifici sequestrati (che, ove si tratti di materiale illecitamente prodotto, detenuto o commercializzato, è sempre la distruzione controllata, in contesti autorizzati allo smaltimento di esplosivi, mediante forni o altre metodologie conformi alle normative ambientali), mantenendo, per le esigenze probatorie, gli esami, le perizie ed i campioni che saranno ritenuti necessari.

Deve essere comunque evitata, per evidenti ragioni di sicurezza, prima che intervenga l'affidamento in giudiziale custodia, la conservazione di elevati quantitativi di prodotti sequestrati all'interno delle strutture delle Forze di polizia che non possiedano i requisiti propri dei depositi sopra menzionati.

Si sensibilizzano, inoltre, le SS.LL. a predisporre la presenza di adeguate aliquote di personale artificiere al fine di assicurare qualificato supporto in caso di rinvenimento di artifici inesplosi.

In considerazione della situazione di grave tensione internazionale e dei recenti episodi criminali commessi mediante l'uso di esplosivi, si rammenta che, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, è vietata l'importazione, la commercializzazione, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, fatte salve le specifiche deroghe autorizzate, ad esempio, per motivi di studio e sperimentazione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Va sottolineata, al riguardo, la facilità di attivazione di detti detonatori che sono in grado di funzionare anche mediante semplici sorgenti elettriche quali pile, batterie di telefonini, ecc. e che sono per contro in grado di innescare esplosivi ad alto potenziale.

Si ricorda che, in passato, tali detonatori sono stati rinvenuti anche all'interno di stabilimenti autorizzati alla fabbricazione e deposito di fuochi artificiali; si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione alle ipotesi in argomento.

## E) MODALITÀ E TERMINI RACCOLTA DATI - FUNZIONARIO RESPONSABILE E SUPPORTO OPERATIVO

Per uniformare la raccolta di dati potrà essere fornito, sia alle Forze di polizia sia alle Polizie locali operanti sul territorio, lo schema che, per ciascuna serie di dati concernenti le operazioni di polizia ed i sequestri, è ricavabile dalla maschera dell'applicazione informatica denominata R.I.S.E.C., con tutti i relativi campi. Si ricorda, infine, che, entro e non oltre la data del 14 dicembre 2018, dovrà essere inserito, a cura di ciascuna Questura, sul portale della polizia amministrativa e sociale, alla voce "funzionario di turno" (al menù della raccolta dati R.I.S.E.C.), il nominativo, nonché i relativi recapiti telefonici, del funzionario responsabile della raccolta, trattazione ed analisi dei dati.

Al riguardo, si evidenzia la necessità - dalla citata data del 14 dicembre 2018 e fino a cessate esigenze del 1° gennaio 2019 - che il funzionario di turno designato costituisca punto di riferimento sia per le Forze di polizia territoriali che per il corrispondente nucleo di trattazione ed analisi dei dati, costituito presso l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale. Il medesimo funzionario potrà rivolgersi al citato nucleo per ogni supporto e chiarimento anche di natura tecnico-operativa.

## F) SEGNALAZIONE ATTIVITA' INVESTIGATIVA

Le SS.LL. sono, altresì, pregate di far pervenire, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, tramite il seguente indirizzo di posta certificata [dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it](mailto:dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it), un resoconto dettagliato delle attività investigative più rilevanti svolte nello specifico settore.

Si prega di dare quanto prima assicurazione della ricezione della presente Direttiva, potendo le Questure, a tal fine, limitarsi a vistare la casella appositamente predisposta all'interno della sezione "funzionario di turno" di cui sopra.

L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per qualunque eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Giambacusta